



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETO n. 4244 del 10 giugno 2011

Dichiarazione della crisi di mercato dei vini “Frascati” e “Velletri Bianco” – Campagna 2010/2011

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all’annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la modifica al citato programma, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l’intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta;

Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l’articolo 103 duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l’entrata in applicazione della predetta modifica;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all’anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011 n. 546, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011;

Visto l’articolo 3, comma 5, del citato provvedimento, che demanda ad un successivo decreto ministeriale la dichiarazione dello stato di crisi e la individuazione del prezzo minimo di acquisto;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Vista la nota del 28 febbraio 2011, integrata in data 18 marzo 2011, con la quale la Regione Lazio attesta la situazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta “Frascati” e “Velletri Bianco” e fornisce per ciascuno di essi il prezzo medio di mercato come risultante dai bollettini ufficiali della Camera di Commercio di Roma nell’ultimo semestre;

DECRETA:

Art. 1

1. E’ attivata la distillazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta della Regione Lazio: “Frascati” e “Velletri Bianco”.
2. L’attivazione della misura è vincolata all’emanazione, da parte della Regione Lazio, del provvedimento di riduzione, per la campagna vitivinicola 2011/2012, di almeno il 20% delle rese previste per detti vini dai disciplinari di produzione.

Art. 2

1. Il prezzo minimo di acquisto per il vino “Frascati”, con titolo alcolometrico minimo per l’immissione al consumo di 11% vol., è pari a euro 3,35 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 %vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 542.795,00 euro.
2. Il prezzo minimo di acquisto per il vino “Velletri Bianco”, con titolo alcolometrico minimo per l’immissione di 11% vol., è pari a euro 3,02 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 %vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 542.458,00 euro.
3. Considerato che le richieste di attivazione della distillazione di crisi non comportano il raggiungimento del 10% del budget nazionale per l’anno 2011, la Regione Lazio è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, a finanziare la misura fino all’importo complessivo di euro 1.085.253,00.
4. Per la copertura finanziaria dell’importo di cui al comma precedente, la Regione Lazio provvede con le risorse rese disponibili con la rimodulazione degli stanziamenti destinati alla realizzazione delle altre misure previste dal piano di sostegno, assegnati alla Regione medesima con il decreto direttoriale 26 luglio 2010.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 3

1. Per l'attuazione della misura si applicano le disposizioni recate dal decreto ministeriale 21 gennaio 2011.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10/06/2011

IL MINISTRO

F.to Romano